

Schema del contratto di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia” CUP F17B14000040004 - CIG 5936668569

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del, (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**”, o “**SCR**” o “**Committente**” o “**Stazione appaltante**”)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**”);

premesso che:

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A., ha indetto una procedura aperta ex art. 54, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i. per l'aggiudicazione del contratto d'appalto integrato ex art. 53, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163

e s.m.i. avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia";

2. il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ex art. 83, D.lgs. 163/2006 s.m.i.;

3. sono state presentate n. ____ (in lettere) offerte;

4. la società _____ ha formulato istanza di partecipazione alla gara di cui all'oggetto in qualità di _____, dichiarando inoltre che in merito all'integrazione progettuale e alla redazione del progetto esecutivo, nonché all'integrazione delle varie prestazioni specialistiche, si sarebbe avvalsa dei requisiti di _____, mediante _____;

5. alla seduta pubblica del _____ sono state aperte le offerte economiche e l'offerta tecnico-economica dell'Appaltatore è risultata la più vantaggiosa;

6. con Disposizione del _____ ---n. ____ del _____, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta tecnico-economica da questi presentata che, sebbene non allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

7. S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha eseguito i necessari controlli in relazione all'Appaltatore ed, in particolare, le verifiche antimafia;

8. l'ing. _____ è stato indicato dall'Appaltatore quale soggetto qualificato alla presentazione delle integrazioni tecniche di miglioramento della progettazione definitiva e per la redazione del progetto esecutivo;

9. in data _____ il Responsabile del procedimento ha avviato le procedure per l'acquisizione dei necessari pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara;

10. in data _____ gli enti _____ hanno espresso il loro parere relativamente al progetto definitivo;

11. (eventuale) in data _____, a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi è stato richiesto l'adeguamento del progetto;

12. con Disposizione del _____ ---n. _____ del _____, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha approvato il progetto definitivo;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 - Premesse e Allegati

Le Premesse e gli elaborati Allegati, ancorché non facenti parte del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Articolo 2 – Oggetto dell'Appalto

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A., in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto integrato per l'affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia".

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo, elaborato sulla base dl progetto definitivo approvato da S.C.R. - Piemonte S.p.A. con disposizione del _____, che verrà redatto dall'Appaltatore

ed approvato da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A., dal Capitolato d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 3 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Oltre alle “Linee Guida per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto”, approvate dal Consiglio d’Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 16/03/2012, di cui al successivo art. 28, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, **ancorché non allegati:**

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (“Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;
- b) Capitolato d'Appalto e suoi allegati, posto a base di gara;
- c) Elaborati progettuali grafici e descrittivi del Progetto Preliminare;
- d) Progetto Definitivo approvato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- e) Progetto Esecutivo approvato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- f) Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti);
- g) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- h) Piano della Qualità redatto dall'Appaltatore;
- i) Cronoprogramma presentato in sede di gara e Programma esecutivo dei lavori ex art. 43, comma 10, del medesimo D.P.R. 207/10 e s.m.i., approvato dalla D.L.;
- j) Bando di gara e documento complementare «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- k) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;

l) Offerta tecnica (di seguito anche “**O.T.**”) ed offerta economica e temporale (di seguito anche “**O.E.**”) dell'Appaltatore;

m) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara, ivi inclusa la lettera d’impegno al rilascio della polizza RCP;

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Contratto;

b) Capitolato d’Appalto;

c) Progetto Esecutivo vidimato, verificato e validato, ivi inclusi i relativi elaborati progettuali grafici e descrittivi;

d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;

e) Offerta tecnica (di seguito anche “**O.T.**”) ed offerta economica (di seguito anche “**O.E.**”) dell'Appaltatore, comprensiva del Piano della Qualità e del cronoprogramma redatti dall’Appaltatore in sede di offerta e approvati dalla DL;

f) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito anche il “**Codice dei Contratti**” o “**Codice**”);

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “**Regolamento**”);

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

d) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche "**Cap. Gen.**") per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Articolo 4 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso percentuale pari al _____ % (_____) per l'esecuzione dei lavori e del ribasso percentuale pari _____ % (_____) per l'esecuzione della progettazione offerta dall'Appaltatore.

2. Tale somma è suddivisa in :

* Euro _____ (in lettere) (oneri di legge esclusi), quale corrispettivo per i lavori;

* Euro _____ (in lettere) (oneri di legge esclusi), quale corrispettivo per la Progettazione Definitiva;

* Euro _____ (in lettere) (oneri di legge esclusi), quale corrispettivo per la Progettazione Esecutiva;

* Euro 171.575,70 (centosettantunmilacinquecentosettantacinque/70) (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

3. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 133, comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

4. Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 3, D.lgs. 163/2006 s.m.i..

5. I prezzi unitari contenuti nella lista di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. f) del presente contratto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in economia.

Parte Seconda

Articolo 5 - Progettazione Esecutiva

1. Il Progetto Esecutivo, dovrà essere consegnato alla SCR entro e non oltre _____ (_____) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione scritta con cui il Responsabile del Procedimento disporrà che l'appaltatore dia inizio all'esecuzione del Contratto con la redazione del Progetto Esecutivo

2. Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni di legge in materia e in particolare nel Titolo III, Capo IV, Sezione I D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal Capitolato d'Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

5. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 6 - Consegna e penali

1. Il termine ultimo per la consegna del Progetto Esecutivo a S.C.R. Piemonte S.p.A. è stabilito nei termini indicati al precedente art. 5 comma 1.

2. Il Progetto esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante in 5 (cinque) copie cartacee. Tale progetto esecutivo deve altresì essere consegnato in 6 (sei) copie cartacee in formato A3. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non editabile, in 3 (tre) copie su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso che l'Appaltatore dovrà produrre tutti gli stralci di progetto esecutivo richiesti da Enti che a vario titolo ne faranno richiesta, anche nella successiva fase di esecuzione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del Progetto Esecutivo, per cause imputabili all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, sarà applicata una penale pari all'0,3 (zero,tre) per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da

trattenersi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di consegna incompleta degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, sarà applicata una penale giornaliera pari all'0,3 (zero,tre) per mille del corrispettivo professionale fino ad avvenuta consegna completa degli elaborati di progetto, da trattenersi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, oltre ai _____ già previsti.

6. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 7 - Approvazione del Progetto Esecutivo

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tramite la società di validazione incaricata, visionerà in corso di elaborazione lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni, in conformità a quanto previsto nel Progetto Definitivo. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto Esecutivo.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del codice civile e 168 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per inadempimento dell'Appaltatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

3. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato

d'Appalto.

Articolo 8 – Varianti progettuali

1. Le varianti al progetto definitivo sono disciplinate ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo approvato da S.C.R. - Piemonte S.p.A., nonché tutte le migliorie e richieste di S.C.R., che si renderanno necessarie in dipendenza da necessità tecniche, casi di forza maggiore e similari evenienze, ovvero da prescrizioni e raccomandazioni impartite dagli enti, i soggetti e le Autorità amministrative preposti all'approvazione, vidimazione o alla verifica del medesimo progetto esecutivo.

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

4. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali carenze, insufficienze, errori od omissioni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. procederà all'accertamento delle cause, condi-

zioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso, concede l'autorizzazione alla progettazione ed all'esecuzione delle varianti stesse.

6. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

7. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.

8. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 9 - Corrispettivo della progettazione

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione, da intendersi fisso ed invariabile ai sensi del precedente art. 4 è pari a:

- Euro _____ (in lettere) (oneri di legge esclusi), per la redazione del progetto definitivo;
- Euro _____ (in lettere) (oneri di legge esclusi), oneri di legge esclusi per la redazione del progetto esecutivo.

2. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

3. Il compenso spettante all'Appaltatore nel caso di cui al precedente articolo 8, comma 5, sarà determinato sulla base della parcella allegata al Capitolato

d'Appalto e dei criteri di cui al Decreto Ministeriale 143/2013 e con applicazione, sull'importo così ottenuto, del ribasso offerto per la progettazione. Dietro richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A. la parcella potrà oggetto di vidimazione da parte del competente ordine professionale di Torino, con costi a carico dell'Appaltatore.

4. A seguito di presentazione di idonea documentazione contabile, il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto come segue:

Progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto.

Non è prevista alcuna corresponsione all'Appaltatore di oneri per l'adeguamento del Progetto Definitivo alle modifiche e/o integrazioni richieste in sede di validazione e della Conferenza dei Servizi e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera.

Progettazione Esecutiva:

- a) un primo acconto, pari al 30% (trenta per cento) entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori;
- b) un secondo acconto, pari al pari al 50% (cinquanta per cento) alla data di approvazione del progetto esecutivo;
- c) il saldo, pari al 20% (venti per cento) alla data di emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori successivo alla data di approvazione del Progetto Esecutivo completo.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 10 - Responsabilità della progettazione definitiva ed esecutiva

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, le disposizioni

normative di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti.

2. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 11 - Riunioni con S.C.R. - Piemonte S.p.A.

1. In merito alla Progettazione Esecutiva, l'Appaltatore si impegna a partecipare a riunioni periodiche con il Responsabile del Procedimento e il soggetto incaricato della verifica di cui all'art. 93, comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà, di volta in volta, a comunicare tempestivamente all'Appaltatore la data ed il luogo in cui si svolgerà ogni riunione.

Parte Terza

Articolo 12 – Piani di sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve:

- o presentare eventuali proposte integrative delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro allegare agli atti di gara, che faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- o consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del

comma 1 dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 13 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dell'art. 153 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 17 del Capitolato d'Appalto.

2. Ai sensi dell'art. 169, comma 5 del DPR 207/10, la consegna dei lavori sarà effettuata entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del medesimo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

3. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 14 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Il Cronoprogramma dei Lavori è quello presentato dall'Appaltatore in sede di Offerta Economica.

Per quanto riguarda il Programma dei Lavori Operativo, tale documento dovrà essere predisposto con le modalità di cui al successivo articolo 18.

2. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 15 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito

per atto pubblico e depositato presso S.C.R. - Piemonte S.p.A. che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche “D.L.”)

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi S.C.R. - Piemonte S.p.A., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

7. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 17 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato d'Appalto e dal Disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 18 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito degli artt. 60, 61 e 62 del Capitolato d'Appalto che si intende integralmente qui riportato.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di S.C.R. - Pie-

monte S.p.A.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del lavoro, S.C.R. - Piemonte S.p.A. medesima comunicherà all'Appaltatore, e, se del caso, anche alla Direzione provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione a S.C.R. - Piemonte S.p.A., né ha titolo a risarcimento di danni.

7. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a S.C.R. - Piemonte S.p.A, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

8. Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, e di effettuare il monitoraggio preordinato alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori in cantiere, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri di cui all'art. 52 del Capitolato d'Appalto.

9. L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare giornalmente il numero ed il nominativo degli operai sia dell'appaltatore medesimo che dei suoi su-

bappaltatori o subcontrattisti, suddivisi per qualifica professionale, e i mezzi operanti in cantiere, Tale comunicazione deve avvenire tramite apposito report da inviare al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento entro le ore 12:00 del giorno stesso.

10. L'appaltatore ha l'obbligo di inviare inoltre un report riepilogativo settimanale al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, entro il martedì della settimana successiva, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai sia dell'appaltatore medesimo che dei suoi subappaltatori o subcontrattisti per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
- previsione dei lavori da eseguire nella settimana successiva;
- mezzi d'opera impiegati.

11. L'appaltatore ha l'obbligo di inviare inoltre un report riepilogativo mensile al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, entro il 15 del mese successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai sia dell'appaltatore medesimo che dei suoi subappaltatori o subcontrattisti per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nel mese trascorso;
- previsione dei lavori da eseguire nella mese successivo;
- mezzi d'opera impiegati.

12. In fase esecutiva l'appaltatore, oltre al Report periodico uomini, mezzi e

lavorazioni, dovrà predisporre ogni bimestre e consegnare alla Stazione Appaltante entro e non oltre il 15 del mese successivo un Rapporto Avanzamento Costruzione contenente:

- il programma lavori operativo (PLO) suddiviso per WBS e con evidenziato l'avanzamento da contratto e l'avanzamento reale con allegata la curva ad "S" del Cronoprogramma contrattuale paragonata alla curva ad "S" del PLO avanzamento reale evidenziando quantità e qualifica degli addetti, oltre che quantità e tipo dei mezzi e dei macchinari che saranno utilizzati per la realizzazione dei lavori;
- in caso di ritardo rispetto all'avanzamento previsto nel Cronoprogramma contrattuale, una relazione che evidenzi le motivazioni di tale scostamento e se tale scostamento influisce sul percorso critico e, di conseguenza, con il termine di ultimazione dei lavori;
- in caso di ritardo rispetto all'avanzamento previsto nel Cronoprogramma contrattuale, una relazione che evidenzi i correttivi che l'appaltatore intende mettere in atto nel bimestre successivo per riallinearsi con il Cronoprogramma di contratto;
- il programma lavori operativo suddiviso per le singole categorie previste all'art. 5, comma 1 del Capitolato d'Appalto aggiornato con evidenziati i vari avanzamenti delle singole categorie e evidenziate le parti di opera realizzate dalle singole imprese esecutrici (appaltatore o suoi subappaltatori).

13. In caso di mancata consegna del report e del cronoprogramma di cui ai commi precedenti, nei termini previsti nel presente articolo, verrà applicata

all'appaltatore una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

14. il Programma lavori operativo deve essere tenuto aggiornato e, se del caso modificato o integrato dall'appaltatore, senza oneri aggiuntivi.

15. L'Appaltatore, ancora, si obbliga a comunicare prontamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che eventualmente intervenga negli assetti societari, nella struttura d'impresa, negli organi tecnici ed amministrativi delle società che compongono l'Impresa.

16. L'Appaltatore, infine, sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione appaltante - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera, oltre che nei giudizi in cui viene in contestazione la progettazione esecutiva dell'opera stessa, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori.

17. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 19 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata da S.C.R. - Piemonte S.p.A., dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da S.C.R. - Piemonte S.p.A. stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile

in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso S.C.R. - Piemonte S.p.A. e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 165, 166 e 167 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 113, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (*lettere*) dell'ammontare netto dell'Appalto Integrato mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara e la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 21 - Assicurazioni

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non al-

legata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e con un massimale di € _____. La suddetta polizza redatta nei termini di cui al comma 1 dovrà essere prodotta contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

2. La polizza C.A.R. prevista dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara dovrà essere consegnata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori così come la polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi.

Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente contratto.

3. La polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), dovrà essere consegnata alla società S.C.R. - Piemonte S.p.A. almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e costituirà parte integrante del presente contratto.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara e la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 22 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Si richiama l'art. 32 del Capitolato d'Appalto.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9 in merito al pagamento del compenso per la progettazione e quanto disposto nel precedente

comma del presente articolo in merito all'anticipazione, S.C.R. Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti all'art. 32 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

3. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 23 – Persone che possono riscuotere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati presso la _____ – sede di _____ - con le seguenti coordinate: c/c _____.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a S.C.R. - Piemonte S.p.A. per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 24 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore come segue:

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG 5936668569;

(iii) CUP F17B14000040004;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, e si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 26 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto, al netto della riduzione offerta in sede di gara, è di ____ (_____) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 27.

3. Si richiama quanto stabilito dall'art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dall'art 27 del Capitolato Generale e dagli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Articolo 27 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori – premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art 145 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero,tre per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo, salvo in ogni caso il diritto del risarcimento degli eventuali maggiori danni e ogni azione conseguente.

2. In merito ai termini di ultimazione lavori intermedi (MILESTONE) fissati nell'articolo n. 23 Capitolato d'Appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la seguente penale:

a) per le milestone intermedie n. 3 e 4 una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale;

b) per le milestone intermedie n. 1 e 2 una penale pari allo 0,2 per mille dell'importo contrattuale;

3. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante

all'ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 15% (quindici per cento) dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 28 – Subappalto e distacco manodopera

1. Al subappalto e al cottimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché le previsioni di cui agli articoli 92, 95 107 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, con riguardo alle categorie cd. "rilevanti".

2. Per maggiori indicazioni e modalità relative all'ottenimento delle autorizzazioni, si rinvia alle Linee Guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, approvate dal Consiglio d'Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 16/03/2012, allegate a formare parte integrante del presente Capitolato.

3. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indi-

cando i nominativi dei soggetti distaccati;

- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

4. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 29 – Pagamento dei subappaltatori

1. S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori di lavorazioni relative alle categorie OG11 e OS 18-A dell'importo delle prestazioni eseguite dagli stessi e nei limiti del contratto di subappalto.

2. L'appaltatore effettuerà per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento corredata dalla specificazione degli estremi del contratto di subappalto e della relativa autorizzazione ottenuta. In assenza di detta comunicazione, S.C.R. Piemonte S.p.A. non effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

3. La comunicazione del comma precedente dovrà essere effettuata dopo l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore.

4. Le spettanze dei subappaltatori verranno corrisposte in conformità alla tempistica regolante il pagamento dell'Appaltatore.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti relativi alle restanti categorie previste nel bando di gara. In tal caso l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture

6. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati agli adempimenti di cui all'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

7. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 5 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 6, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione.

8. La documentazione contabile di cui al comma 5 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 53 del Capitolato d'Appalto.

9. Ai sensi dell'articolo 17, capoverso, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della L. n. 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Parte Quarta

Articolo 30 - Contabilità dei lavori e riserve

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181 D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, articoli da 178 a 214 del medesimo Regolamento.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 190, comma 3 del Regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

Articolo 31- Varianti nell'esecuzione dei lavori

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli art. 43, 44 e 45 del Capitolato d'Appalto e dall'art. 169 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 32 – Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. La Società Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del c.c., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.

7. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

8. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

9. L'Appaltatore dovrà assicurare, prima dell'approvazione del collaudo, l'attecchimento delle opere in verde. La sostituzione delle piantine o superfici verdi non perfettamente attecchite dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile in modo che all'epoca del collaudo gli interi impianti dovranno presentarsi in perfette condizioni vegetative.

10. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

11. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto

estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

12. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

13. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

Articolo 33 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i..

2. In particolare nessun compenso sarà dovuto da S.C.R. Piemonte S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.. Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi;

che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

3. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in

contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

4. In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 34 - Risoluzione del Contratto

1. Fermo quanto previsto agli artt. 132, commi 4 e 5, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Capitolato d'Appalto, il presente Appalto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.:

- a) in caso di ingiustificata/e sospensione/i dei lavori per un periodo complessivo superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
- b) in caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto, anche quella convenzionale di cui all'Allegato presente contratto;
- d) nei casi previsti dai precedenti articoli 6, 25 e 27;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

g) in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) in caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d'Appalto.

2. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 146 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art 138, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto al risarcimento del danno.

4. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.C.R. - Piemonte S.p.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

6. Ferme le ipotesi di risoluzione di cui agli articoli precedenti del presente Contratto, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto – ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell'Appaltatore:

- a) sospensione non motivata dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- b) affidamento senza previa autorizzazione scritta di S.C.R. - Piemonte S.p.A., in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- d) mancata esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati con ritardi di cui all'art. 22, del Capitolato d'Appalto;
- e) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico di S.C.R. Piemonte S.p.A. allegato al presente Contratto;
- f) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto;
- g) inosservanza dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 37 del presente Contratto;

Articolo 35 - Recesso di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, si applica

quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative anti-mafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

3. Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare ed a tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale danno o risarcimento o maggior somma che la medesima stazione appaltante sarà tenuta ad erogare ed in particolare alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'esecutore che subentrerà per la realizzazione delle opere.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Art. 36 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

1. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti, la progettazione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

3. La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a far quanto necessario affinché la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli

organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Art. 37 - Impegno di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della Stazione Appaltante, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Appaltatore venga comunque conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

5. Salvo diverso ordine dell'autorità giudiziaria, è fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che

l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto della Stazione Appaltante.

6. Salvo diverso ordine dell'autorità giudiziaria, è, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Stazione Appaltante senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Stazione Appaltante stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

7. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 38 - Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il Responsabile del Procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.lgs.

163/2006 e s.m.i.

3. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

4. Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si precisa che al presente contratto non è applicabile la clausola compromissoria, né si darà luogo ad alcuna forma di arbitrato o arbitraggio.

Articolo 39 - Commissione a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della l.r. 19/2007 e s.m.i.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari all' 1,5 % da calcolarsi sull'importo dei lavori al netto dell'IVA.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A., successivamente al pagamento di ogni SAL, procederà all'emissione di fattura pari allo 1,5 %, del valore dello stesso al netto dell'IVA

3. L'aggiudicatario è tenuto a versare la commissione di cui al comma 1 entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.

4. In caso di ritardo del pagamento da parte dell'aggiudicatario della commissione decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

5. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità

ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

6. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

Articolo 40- Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen. e dall'art. 139 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

Articolo 41 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, anche con riguardo all'attività di progettazione, le parti eleggono domicilio:

* S.C.R. - Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Corso Marconi n. 10;

* l'Appaltatore presso la propria sede, _____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Articolo 42 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01

1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. L'inosservanza da parte dell'appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Torino, li ____ ____

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 4, 6, 8, 9, 18, 19, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 40 e 42.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Appaltatore _____

Schema di contratto